

Beni culturali: quando serve l'autorizzazione della Soprintendenza

14 Febbraio 2014

Il Consiglio di Stato con la sentenza della sezione VI, 28 gennaio 2014, n. 427 ha fornito alcune precisazioni circa l'ambito di applicazione dell'art. 21, comma 4 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali" secondo cui occorre l'autorizzazione della Soprintendenza per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, ossia su immobili soggetti a vincolo artistico, storico o archeologico (art. 10 del Codice).

In particolare nella pronuncia si precisa che l'autorizzazione della Soprintendenza riguarda non solo i lavori da realizzare sull'edificio sottoposto al vincolo (cioè al suo interno o sulle sue facciate), ma anche le opere esterne ad esso che alterino la consistenza dell'edificio nel suo complessivo perimetro perché relative a manufatti realizzati in aderenza o in appoggio al bene vincolato.

I giudici proseguono evidenziando che mentre per le opere "staccate" dall'edificio sottoposto a vincolo rilevano le previsioni del cd. "vincolo indiretto" di cui agli artt. 45-47 del Codice (volto a salvaguardare la visibilità e lo stesso decoro e pregio storico-artistico dell'edificio tutelato in via diretta), per quelle che incidono sul perimetro perché riguardano un manufatto aderente o in appoggio a quello vincolato, occorre senz'altro l'autorizzazione della Soprintendenza senza necessità della previa imposizione del vincolo indiretto: in questo caso infatti sono toccate le stesse strutture dell'edificio vincolato.

In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato n. 427 del 28 gennaio 2014

14926-ALLEGATO.pdf [Apri](#)